

premess

- l'istante è una docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A049-Matematica e Fisica, titolare presso l'Istituto Tecnico "Anzilotti" di Pescia (PT), immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 nella "fase 0" in base al T.U. 297/94;
- la scrivente ha presentato domanda di mobilità **per la provincia di Enna - Ambito 12** (primo ambito scelto), riportando punteggio di 55,00 + 6 di ricongiungimento al coniuge (comune di Piazza Armerina). Tale domanda non è stata accolta, come si evince dai movimenti pubblicati in data 13.08.2016. Al contrario, risultano movimentati su tale sede, nella fase C della mobilità, diversi docenti e, segnatamente:

1. FULCO ROSSANA, punti 46,00;
2. FARINA GIULIANA, punti 49,00;
3. GANDOLFO GIOVANNI, punti 29,00;
4. GIARRIZZO FRANCESCO, punti 65,00;
5. ALVANO LIBORIO MARIA, punti 45,00.

- Tale movimento è errato e se ne chiede la rettifica per la seguente ragione:

La sottoscritta ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio-Roma volto all'annullamento, previa sospensione, dell'O.M. n. 241 del giorno 08.04.2016, nella parte in cui tale ordinanza ha previsto che chi versa nella situazione della scrivente venga movimentato nella fase D della mobilità, in luogo della fase B.

Tale domanda è stata accolta dal TAR Lazio con ordinanza cautelare n. 3590/2016 (procedimento r.g. n. 6066/2016), per legge immediatamente esecutiva, cui tuttavia l'amministrazione scolastica non ha dato -illegittimamente- esecuzione, nonostante la notifica di tale provvedimento giurisdizionale e nonostante successiva diffida trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12 luglio 2016.

La scrivente va, pertanto, movimentata nella FASE B della mobilità e ha diritto al richiesto trasferimento.

Si precisa che per l'ambito 12 della provincia di Enna, in seno alla fase B dei movimenti, per la classe di concorso in questione non è stato trasferito alcun docente.

Si fa presente che a fronte di fattispecie analoga, l'amministrazione scolastica sta procedendo a dare esecuzione ad altre ordinanze cautelari emesse dal TAR Lazio sempre avverso la citata O.M. n. 241/2016 (cfr. Decreto Dirigente A.T. di Torino prot. n. 11471 del 19.08.2016): da qui un'evidente disparità di trattamento ed una palese contraddittorietà nell'operato della medesima p.a..

Alla luce di quanto sopra considerato e premesso, la docente prof.ssa Mastrobuono Alessia, in rettifica dei movimenti disposti in data 13.08.2016

chiede

- 1) di essere movimentata nella fase B, quindi di avere il proprio **trasferimento presso l'Ambito 12 della Provincia di Enna, nella sede di titolarità disponibile che verrà scelta all'atto della conciliazione**¹;**
- 2) che in relazione alla su indicata procedura di mobilità venga esperito il tentativo facoltativo di conciliazione.

Si allega copia del documento di identità della scrivente.

Distinti saluti

Enna, 25 agosto 2016

prof.ssa Alessia Mastrobuono



¹ nella istanza di mobilità, ove è stata resa una dichiarazione di non acquiescenza alla movimentazione in fase D, risultava impossibile esprimere le sedi di titolarità prescelte.